

Associazione «Comunità di Ces»

Statuti del 30 giugno 2003
con una modificazione del 29 luglio 2007

1. NOME E SEDE

Con il nome di «Comunità di Ces» è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC). L'Associazione, fondata il 2 agosto 1972 a Ces (Chironico), é apolitica e aconfessionale. La sede dell'associazione e il foro giuridico sono a Ces, 6747 Chironico.

2. SCOPO

Quale fondatore della «Fondazione per la rinascita di Chiesso» (FRC), l'Associazione persegue in particolare gli scopi della Fondazione. L'Associazione promuove le molteplici attività della FRC sul Monte di Ces e nelle immediate vicinanze. A tale scopo, sostiene idee innovative per la rinascita del Monte di Ces. Nell'ambito delle sue attività, l'Associazione tiene conto degli interessi dei vari abitanti del Monte di Ces.

Il progetto per la rinascita di Ces si prefigge di stimolare la ricerca di nuovi modi di vivere all'interno della società, vuole essere un campo sperimentale ma offrire altresì un luogo di calma, di riposo, di riflessione e di comunione con la natura. L'Associazione si impegna affinché singole persone o gruppi di persone possano, per un periodo di tempo più o meno lungo, vivere negli immobili della FRC a Ces e, se auspicato e ove possibile, partecipare alla vita di una comunità.

L'Associazione sostiene la FRC in particolare nell'adempimento dei seguenti compiti: manutenzione e ampliamento dell'infrastruttura, agricoltura biologica e rispettosa degli animali, tutela del paesaggio, impieghi lavorativi, campi scolastici e di vacanza, corsi e seminari nonché manifestazioni culturali.

L'Associazione può inoltre intraprendere altre attività intese a proteggere l'ambiente e il suo valore vitale. Le attività dell'Associazione possono inoltre essere estese ad altri territori al di fuori del Monte di Ces.

3. MEMBRI

Sono membri dell'Associazione le persone fisiche che sostengono il progetto di Ces grazie alle loro conoscenze ed esperienze e che partecipano attivamente alle attività dell'Associazione. I membri pagano una quota sociale annua massima di franchi 50 (cinquanta). Essi hanno diritto di voto e decidono in merito all'orientamento da dare al progetto. Eleggono il comitato dell'Associazione e i membri del consiglio di fondazione della FRC. Essi vengono regolarmente informati dal Comitato in merito alle attività, discussioni e progetti.

Determinante per diventare membri dell'Associazione é l'interesse portato al Paese di Ces e alle attività che vi si svolgono nonché la disponibilità a partecipare attivamente al progetto. I membri hanno di norma soggiornato a Ces e lavorato attivamente nell'ambito del progetto per almeno due mesi, avendo modo di conoscerlo meglio.

I membri sono informati sui risultati conseguiti a Ces mediante un rapporto annuale e sono invitati a partecipare a eventi speciali. Essi si impegnano a sostenere gli obiettivi dell'Associazione.

Le quote sociali attuali sono fissate dall'assemblea dei soci e iscritte, unitamente ai dettagli relativi alle riduzioni per i soggiorni dei membri dell'Associazione a Ces e alle indennità per la partecipazione al progetto, in un *regolamento* separato.

Qualità dei membri

L'ammissione di un nuovo membro avviene in occasione di una seduta ordinaria dell'assemblea dei soci. Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Comitato al più tardi 14 giorni prima di un'assemblea. Un membro è ammesso se la domanda è stata accolta da almeno due terzi dei membri presenti all'assemblea. Con il versamento della quota sociale la qualità di membro è prorogata tacitamente per una durata di un anno.

La dimissione di un membro avviene mediante annuncio scritto al comitato. Quest'ultimo può revocare a un membro i suoi diritti se questi non adempie gli scopi dell'Associazione, non rispetta gli statuti, le decisioni o i regolamenti dell'Associazione, non paga la quota sociale entro un anno nonostante i richiami, non partecipa all'assemblea dei soci per più volte consecutive senza giustificazione oppure danneggia l'immagine dell'Associazione. L'esclusione di un membro è decretata in occasione della prossima seduta dell'assemblea a maggioranza dei due terzi dei votanti.

4. QUOTE SOCIALI E FINANZE

Le quote sociali sono fissate dall'assemblea dei soci e iscritte in un *regolamento* separato. La responsabilità dei membri è limitata esclusivamente alla quota sociale stabilita. I mezzi dell'Associazione non possono essere distribuiti ai membri. Per gli impegni dell'Associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale. La responsabilità dell'Associazione è limitata al suo patrimonio sociale; la responsabilità personale dei membri è esclusa.

Le spese di gestione dei membri sono coperte dall'Associazione con le quote sociali. I contributi supplementari, gli interessi sul capitale, i contributi dei soci promotori e le altre entrate sono trasmessi alla FRC. Su richiesta, la FRC mette a disposizione dell'Associazione mezzi finanziari per l'adempimento dei rispettivi compiti.

5. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono l'assemblea dei soci, il comitato e i revisori dei conti.

5.1. L'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione. Essa elegge gli altri organi dell'Associazione, approva i rapporti di gestione e decide in merito alle proposte presentate. Ogni due anni nomina inoltre i membri del consiglio di fondazione della «Fondazione per la Rinascita di Chiesso» (FRC).

In occasione dell'assemblea, il comitato informa in merito alle attività in programma dell'Associazione e a quelle in corso. L'assemblea dei soci delibera sulle proposte del Comitato e, di conseguenza, su tutte le questioni di rilievo dell'Associazione.

L'assemblea dei soci è composta da tutti i membri presenti. Ha luogo almeno una volta all'anno, generalmente il primo fine settimana del mese di agosto. È convocata dal comitato almeno un mese prima della data stabilita oppure su richiesta scritta di almeno il 10% dei membri. La convocazione avviene per iscritto o in forma elettronica e include l'ordine del giorno.

Le proposte all'assemblea dei soci devono essere presentate al comitato con almeno due settimane di anticipo. Quest'ultimo le iscrive all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci. Le proposte pervenute in ritardo sono trattate durante l'assemblea soltanto se deciso da due terzi dei presenti con diritto di voto.

Ogni assemblea dei soci convocata regolarmente delibera validamente indipendentemente dal numero di membri presenti. Le decisioni sono prese in genere a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità, il comitato decide in merito alla procedura da seguire.

L'ammissione o l'esclusione di membri, le revisioni degli statuti, lo scioglimento dell'Associazione o la fusione con un'altra associazione nonché la destinazione dell'eventuale patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione devono essere approvati da due terzi dei membri presenti con diritto di voto. Le elezioni e le votazioni avvengono in genere per alzata di mano, tranne nel caso in cui un terzo dei membri presenti domandi lo scrutinio segreto e/o chieda l'approvazione da parte della maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

L'assemblea dei soci può invitare terzi interessati a partecipare all'assemblea in qualità di osservatore.

Il comitato decide in merito alla presidenza dell'assemblea dei soci. Ogni decisione è messa a verbale.

5.2. Il comitato

Il Comitato si occupa del disbrigo degli affari correnti e rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi. Coordina e gestisce le attività previste conformemente agli statuti e alle decisioni dell'assemblea dei soci. Il comitato è composto dal Presidente e da almeno due altri membri dell'Associazione (cassiere e attuario). Può essere eletto un co-presidente. Il comitato si compone esclusivamente di membri dell'Associazione. I membri del comitato possono essere nel contempo membri del consiglio di fondazione della FRC.

Il comitato è responsabile di fronte all'assemblea dei soci. Svolge la propria attività a titolo onorario ed è eletto dall'assemblea dei soci per la durata di un anno. Può essere rieletto. Se un membro del comitato si dimette o è espulso, il comitato può designare, per il periodo di carica rimanente, un successore.

Il comitato provvede alla propria costituzione. Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Il comitato può emettere decisioni mediante circolare, posta elettronica o tramite un altro mezzo di comunicazione. Ogni decisione è messa a verbale. Il comitato è autorizzato ad intraprendere azioni legali in nome dell'Associazione. Esso disciplina il diritto di firma.

Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

- elabora la pianificazione annuale a destinazione dell'assemblea dei membri
- attua il programma annuale
- assume e licenzia personale
- stabilisce le competenze finanziarie e le indennità della segreteria e dei gruppi di lavoro
- elabora il regolamento
- prepara e convoca l'Assemblea
- provvede all'informazione interna ed esterna.

5.3. Segreteria

La segreteria svolge i compiti amministrativi dell'Associazione e gestisce gli affari in corso conformemente alla pianificazione annuale e alla pianificazione dei progetti convenuta con il Comitato. Per questi lavori può essere stabilita un'indennità.

5.4. Gruppi di lavoro

Per approfondire determinati settori tematici, l'assemblea dei soci può istituire gruppi di lavoro. Per questi lavori può essere stabilita un'indennità.

5.5. Revisori dei conti

La contabilità è esaminata da almeno un revisore. I revisori non possono essere membri del comitato o della segreteria. Essi non devono necessariamente essere membri dell'Associazione. Sono nominati dall'assemblea dei soci per la durata di un anno. Il loro mandato è prolungato fino alla prossima elezione. Il periodo di conteggio corrisponde ad un anno civile.

6. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto ad un'organizzazione senza fini di lucro che si prefigge scopi analoghi. Se l'Associazione è immediatamente sostituita da un'istituzione con principi equivalenti, tutti i diritti e gli eventuali mezzi esistenti sono trasferiti completamente a questa istituzione. I membri dell'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

7. DISPOSIZIONI FINALI

I presenti Statuti sono stati approvati il 29 luglio 2007. Sostituiscono gli statuti del 2 agosto 1972, rivisti il 27 dicembre 1987 e il 30 giugno 2003.

Decisione presa nell'ambito della seduta dell'assemblea del 29 luglio 2007:

La *quota sociale* è fissata a fr. 20.–.